



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 D.LGS. 117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA 2 D.LGS. 112/2017.

§ 1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge 6 giugno 2016, n. 106, "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" ha assoggettato gli enti del Terzo settore, all'art. 3 comma 1 lett. a) *"obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale"*, imponendo altresì all'articolo 4 comma 1 lett. d) che le forme e modalità di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, lett. g) che gli *"obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi"* siano *"differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche"*.

All'articolo 6 comma 1 lett. f) viene stabilito che gli obblighi di trasparenza a carico delle imprese sociali devono essere *"specifici"*. Ha inoltre previsto (art. 7 comma 3) che *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispona linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o)"*, ovvero la valorizzazione del *"ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale..."* e l'individuazione di *"criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione... nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni"*.

In attuazione di quanto sopra, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha previsto all'articolo 14 comma 1 che *"Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo"*

linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte". In aggiunta a quanto sopra, sono tenuti per esplicita previsione del Codice a redigere e rendere pubblico il bilancio sociale, prescindendo dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 61 comma 1 lett. l).

In maniera analoga il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, recante la "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106" prevede all'articolo 9 comma 2 che le imprese sociali depositino presso il registro delle imprese e pubblichino nel proprio sito internet *"il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte"*. Nel caso di gruppi d'impresе sociali la redazione e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti *"in forma consolidata"* (art. 4 comma 2).

Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel Codice nelle norme che individuano specifici contenuti del documento; analoghe disposizioni sono presenti anche nel decreto legislativo 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi:

- ai sensi dell'articolo 16 comma 1 gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui *"la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda"*, in coerenza con l' analoga disposizione dell'articolo 13 comma 1 del d.lgs. 112/2017, decreto che prevede a carico delle imprese sociali anche l'ulteriore contenuto ex art. 11 comma 3 relativo all'indicazione delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.
- ai sensi dell'articolo 30 comma 7, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza *"delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8"* e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle linee guida di cui all'articolo 14; analoga previsione è rinvenibile all'articolo 10 comma 3 del d.lgs. 112.
- negli enti filantropici (articolo 39 comma 1) il bilancio sociale *"deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche"*.

In linea di massima quindi il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del terzo settore o presso il Registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

Né il Codice né il decreto legislativo 112/2017 contengono tuttavia una definizione precisa di bilancio sociale, pur individuandone, come detto, alcuni contenuti obbligatori.

§ 2. LE FINALITA' DELLE LINEE GUIDA

La finalità delle presenti Linee Guida, in adesione al disposto normativo, è quindi quella di definire i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi indispensabili per valutare l'operato degli enti e dei loro amministratori, nonché i risultati conseguiti nel tempo.

In precedenza, le "Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit" predisposte dall'Agenzia per il Terzo settore nel 2011 come atto di indirizzo, totalmente volontario proponevano la seguente definizione di bilancio sociale: **"strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio"**. Nel medesimo documento la frase "rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici" veniva sintetizzato utilizzando il termine anglosassone di "Accountability". Tale termine¹ comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di "trasparenza" e "compliance", *"la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta"*².

La definizione di bilancio sociale proposta nelle Linee guida del 2011 continua ad essere utile ai fini delle presenti Linee Guida e rappresenta un punto di partenza. Da essa derivano alcuni corollari:

- La necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie³;
- La possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di effettuare comparazioni sui risultati conseguiti dallo stesso ente in differenti periodi e da diversi enti nello stesso periodo.

§ 3. I SOGGETTI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Dalle disposizioni normative citate al paragrafo 1 risulta pertanto che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del terzo settore:

- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- i Centri di servizio per il volontariato (articolo 61 comma 1 lett. l, d.lgs. 117/2017);

¹ Cfr voce "Accountability", in Dizionario Treccani di Economia e Finanza, 2012

² Ibidem

³ Si tratta di un principio ormai diffuso anche in altri contesti (ad esempio già volontariamente adottato dalle imprese cd. "socialmente responsabili", che appartengono all'universo "profit") e recentemente previsto nei confronti della generalità di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante "Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" e il relativo decreto legislativo 30/12/2016 n. 254).

- le imprese sociali (articolo 9 comma 2 d.lgs. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali⁴;
- i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 d. lgs. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente del terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholder, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. Naturalmente in questo caso, tuttavia, è necessario che il documento sia predisposto in conformità con le presenti Linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, in modo da garantire a tutti i portatori di interessi, inclusi i terzi, informazioni rigorose e attendibili.

Pertanto, a mero titolo di esempio, qualora gli enti del terzo settore intendano predisporre e diffondere il bilancio sociale anche nel caso in cui ciò costituisca una facoltà e non un obbligo, sarà necessaria l'osservanza delle disposizioni secondo cui devono essere attestati da parte dell'organo di controllo la conformità alle Linee guida, gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 30 comma 7, il rispetto dei parametri retributivi di cui all'articolo 16; nel caso di enti filantropici devono essere inoltre fornite le informazioni ad essi richieste ai sensi dell'articolo 39 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

§ 4. I DESTINATARI DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è per sua natura *“un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholder interessati a reperire informazioni e/o alla valutazione”* dell'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale *“i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholder”*⁵. Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso è destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.

L'articolo 4 comma 1 lett. g) della legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione di trasparenza e di informazione in capo all'ente del terzo settore.

Infine, considerato che tale strumento può *“favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione”*⁶, è evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo, le istituzioni (autorità amministrative e decisori politici), il pubblico dei potenziali donatori.

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale, il confronto tra più bilanci sociali riferiti a periodi diversi (per lo stesso ente) o riferiti a enti diversi consentono:

⁴ L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale in capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege, discende direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilità tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali.

⁵ Agenzia per il terzo settore, *Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit*, 2011, pag. 12.

⁶ *Ibidem*, pag. 11

- Agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattare ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;
- agli amministratori di correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di "rispondere" a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento;
- alle istituzioni di individuare la platea degli enti meritevoli di eventuali finanziamenti o di verificare le modalità di impiego dei fondi pubblici;
- ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.

§ 5. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

- i. **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;
- ii. **completezza:** occorre identificare gli stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;
- iii. **trasparenza:** occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- iv. **neutralità:** le informazioni devono essere fornite in maniera imparziale e indipendente da interessi di parte e riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione;
- v. **competenza di periodo:** le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento;
- vi. **comparabilità:** l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia – per quanto possibile - spaziale (comparazione con altre organizzazioni con caratteristiche simili e/o con medie di settore);
- vii. **chiarezza:** le informazioni devono essere espone in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
- viii. **veridicità e verificabilità:** i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
- ix. **attendibilità:** i dati riportati devono essere forniti in maniera prudentiale e non sovrastimata.

§ 6. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, che si presentano di seguito suddivise in una serie di sezioni, fatto salvo che tale struttura espositiva non è vincolante.

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE:

- eventuali standard di rendicontazione utilizzati⁷,
- cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione,
- altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE:

- Nome dell'ente
- Forma giuridica⁸
- Configurazione fiscale
- Indirizzo sede legale
- Altre sedi
- Aree territoriali di operatività
- Valori e finalità perseguite (missione dell'ente)
- Attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e/o all'art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;
- Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
- Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE:

- consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente);
- sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incarichi espressione di specifiche categorie di soci o associati);
- quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
- mappatura degli stakeholder e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale") sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti

⁷ Standard specifici di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative di cui all'art. 41 del Codice del terzo settore. In ogni caso l'ente deve dichiarare nella nota metodologica se è stato adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il livello di conformità con tale standard.

⁸ Dovrà farsi riferimento non solo all'inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, società ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Codice del terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, impresa sociale, società di mutuo soccorso, altro ente del Terzo settore).

direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 112/2017;

4) PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE:

- Tipologie, consistenza e composizione⁹ del personale che ha operato per l'ente con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti¹⁰; attività di formazione e valorizzazione realizzate. Natura delle attività svolte dai volontari.
- Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito.

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ:

- informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sulle realizzazioni (output) prodotte e, per quanto possibile, sugli effetti (outcome) di conseguenza determinati sui principali portatori di interessi, precisando limiti e questioni legate alla misurabilità di tali effetti. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati.
- Per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche.
- Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:

- provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;
- specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;
- valutazione da parte degli amministratori dei rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente può essere esposto e attività/procedure poste in essere per prevenirli;

7) ALTRE INFORMAZIONI:

- Indicazioni su contenziosi/controversie in corso (informazioni generali più dettagli specifici su situazioni che per importi, caratteristiche ecc. sono in grado di produrre effetti rilevanti ai fini della rendicontazione sociale);

⁹ La composizione terrà conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.).

¹⁰ Specificare ad es. l'utilizzo di personale religioso, persone distaccate da imprese, volontari in servizio civile, volontari di altri enti ecc.

- Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente¹¹: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi.
- numero di assemblee tenutesi nel periodo di riferimento, numero di soci partecipanti all'assemblea annua di approvazione del bilancio, principali questioni sottoposte agli associati nel corso dell'assemblea

8) MONITORAGGIO SVOLTO DALL'ORGANO DI CONTROLLO (MODALITA' DI EFFETTUAZIONE ED ESITI):

l'articolo 10 comma 3 del d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30 comma 7 del Codice del terzo settore per gli altri enti del terzo settore prevedono che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

- a) Per le imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017 in materia di:
 - svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all'articolo 2 comma 1, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per "via principale" deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'articolo 2 comma 4 lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5 secondo periodo;
 - perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'articolo 3 comma 2 lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'articolo 3 comma 3;
 - struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'articolo 4 comma 3;
 - coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività, con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 11 comma 3 (vedi anche punto 3, "Struttura, governo e amministrazione" del presente paragrafo);
 - adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all'articolo 13 comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi).
- b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)

¹¹ Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del terzo settore che gestiscono attività comportanti un impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di energia, produzione di rifiuti ecc.

- Esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5 comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore;
- Rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 7 comma 2 del Codice del terzo settore;
- perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e);

Il bilancio sociale dovrà pertanto descrivere per ciascuno dei punti sopra individuati, le attività poste in essere dall'organo di controllo per effettuare il monitoraggio e gli esiti dello stesso.

§ 7. L'APPROVAZIONE, IL DEPOSITO, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale deve essere approvato unitamente al bilancio di esercizio dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio (punto 8 del precedente paragrafo) e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito (paragrafo 3 delle presenti Linee Guida) provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese, entro le scadenze previste dalle rispettive disposizioni di riferimento, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet.

In particolare:

- **Imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile:** entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 cc) presso il registro delle imprese;
- **Altre imprese sociali:** in analogia, anche tenendo conto dell'art. 5 comma 2; presso il registro delle imprese
- **Enti iscritti al registro unico del terzo settore:** 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48 comma 3 Codice del terzo settore).

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione. La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente costituisce una modalità idonea ad assicurare la necessaria diffusione senza comportare eccessivi costi, quindi deve ritenersi raccomandata anche qualora non obbligatoria.

SOMMARIO

§ 1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	1
§ 2. LE FINALITA' DELLE LINEE GUIDA	3
§ 3. I SOGGETTI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE	3
§ 4. I DESTINATARI DEL BILANCIO SOCIALE	4
§ 5. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.....	5
§ 6. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE	6
§ 7. L'APPROVAZIONE, IL DEPOSITO, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE	9